



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

Data della deliberazione

**27 novembre 2019**

**N° 48 / CD**

**OGGETTO:**

**Disciplina delle modalità di rimborso delle spese legali al Personale ed agli Amministratori aventi diritto – Direttive interne.**

***ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO***

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre**, alle ore 12,00, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Sterrantino - Componente

Arch. Sergio Gruttadauria - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

E' altresì presente, per il Collegio dei Revisori, il Dott.

Antonio Costanzo

**OMISSIS**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Premesso

**Che** il Consorzio per le Autostrade Siciliane è un Ente - Pubblico non Economico - strumentale della Regione Siciliana e, come tale, vigilato, dall'Assessorato Regionale per le Infrastrutture, la Mobilità ed i Trasporti.

**Che** nella specifica attività del Consorzio assume particolare rilevanza la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tratte autostradali per garantire la sicurezza degli utenti;

**Che** lungo le predette tratte si verificano incidenti, talvolta anche mortali, a seguito dei quali vengono avviati dall'Autorità Giudiziaria procedimenti penali a carico di dipendenti, dirigenti e Amministratori, volti ad accertare l'eventuale responsabilità degli stessi nelle cause che li hanno generati;

**Che** oltre ai casi di incidente stradale si concretizzano altre fattispecie per le quali vengono avviati procedimenti penali, civili e contabili a carico di dipendenti, Dirigenti, componenti del Consiglio Direttivo e Presidente del Consorzio;

**Che** ai sensi della normativa vigente il dipendente dell'Ente ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei suoi confronti per atti e/o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio nonché per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti; e che la medesima tutela è accordata ai Dirigenti, ai componenti il Consiglio Direttivo ed al Presidente del Consorzio;

**Che** la struttura organizzativa dell'Ente non consente di assumere direttamente la difesa del soggetto coinvolto, né di nominare un difensore per conto dello stesso e, pertanto il soggetto ha facoltà di nominare un legale di propria fiducia;

**Che** a seguito della conclusione del giudizio con assoluzione degli imputati l'Ente è tenuto al rimborso delle spese legali sostenute direttamente dai soggetti coinvolti e su istanza degli stessi;

**Considerato** che nel tempo si è provveduto in modo non univoco al rimborso delle spese legali, così ingenerando contestazioni sulla quantificazione delle stesse con conseguente dispendio di risorse economiche per l'Ente;

**Che** si ritiene necessario dotare l'Ente di strumenti interni che disciplinino le modalità di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti coinvolti in procedimenti penali, civili e contabili;

**Visto** il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**Si propone che il Consiglio Direttivo**

### DELIBERI

Di approvare le direttive interne al Consorzio per le Autostrade Siciliane in materia di rimborso delle spese legali a Dipendenti ed Amministratori, allegate alla presente di cui fanno parte integrante.

IL DIRIGENTE GENERALE

( Ing. Salvatore Minaldi)

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**RITENUTO** di condividere e far proprie le premesse e i contenuti esposti nella parte motivata della superiore proposta.

**VISTI** i pareri, come di seguito espressi in ordine all'adozione del presente provvedimento:

---


### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

**VISTO** quanto esposto in premessa;

**ESPRIME** parere favorevole in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria

Dot.ssa Caterina Lombardo



---


### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**VISTO** quanto esposto in premessa;

**ESPRIME** parere favorevole in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Il Dirigente Amministrativo

Ing. Salvatore Minaldi



---


### IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** quanto esposto in premessa;

**ESPRIME** parere favorevole in ordine all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi



---

**VISTO** il vigente statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Con votazione all'unanimità

### DELIBERA

**APPROVARE** le direttive interne al Consorzio per le Autostrade Siciliane in materia di rimborso spese legali a Dipendenti e Amministratori

IL SEGRETARIO  
Ing. Salvatore Minaldi



IL PRESIDENTE  
Avv. Francesco Restuccia





**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

## ***Direzione Generale***

### ***DIRETTIVE INTERNE AL CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI.***

#### **Art. 1 - Oggetto**

Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione a carico dell'Ente del rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori del Consorzio Autostrade Siciliane nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

#### **Art. 2 - Ambito di applicabilità**

- a) Il dipendente dell'Ente ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
- b) La stessa tutela è accordata ai Dirigenti, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Presidente che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato. Le condizioni per il rimborso delle spese sono le stesse indicate per i dipendenti.
- c) Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

#### **Art. 3 – Soggetti**

- a) Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi.
- b) Non possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Consorzio.

#### **Art. 4 – Esclusioni.**

Operano come limiti esterni ed escludono il rimborso delle spese legali le seguenti circostanze:



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

- a) la condanna del dipendente o dell'Amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave;
- b) la prescrizione del reato ovvero l'amnistia;
- c) l'estinzione per intervenuta oblazione;
- d) patteggiamento;
- e) la stipula, a favore del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale;
- f) la stipula, a titolo personale del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale.

Si precisa che le spese saranno rimborsate solo con sentenza esecutiva.

**Art. 5 - Condizioni per l'ammissione.**

L'assistenza legale relativa ad un procedimento civile o penale o amministrativo-contabile è dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) Sussistenza di fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente o dell'Amministratore;
- b) Carezza di conflitto di interessi, quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione, la quale agisce "anche a tutela dei propri diritti ed interessi" tra l'Ente e il soggetto che ha agito, di modo che la vicenda processuale non si ripercuota negativamente sui suoi interessi e sulla sua immagine pubblica. Il dolo e la colpa grave collidono sempre con gli interessi dell'Ente. La costituzione di parte civile dell'Ente nel processo penale non costituisce di per sé conflitto di interessi.
- c) Conclusione del procedimento con una sentenza definitiva che escluda la responsabilità del convenuto per i fatti o gli atti contestatigli. Il rimborso delle spese legali e di difesa sostenute non spettano qualora vi sia stata assoluzione per difetto di colpa, ovvero l'assoluzione sia intervenuta per motivi di rito, ovvero se il fatto abbia leso comunque gli interessi dell'Ente.

La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata con una istruttoria riservata, a cura del Dirigente dell'Area Amministrativa.

**Art. 6 - Adempimenti preventivi per il rimborso spese legali.**



## Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Per procedere al rimborso delle spese legali, processuali e di eventuale consulenza di parte sostenute dal dipendente o dall'Amministratore a procedimento concluso, sarà concessa su richiesta dell'interessato, a condizione che questi:

- a) Abbia comunicato preventivamente, per iscritto al protocollo dell'Ente o a mezzo PEC, l'apertura di un procedimento nei propri confronti allegando il provvedimento giudiziale in copia ;
- b) Abbia comunicato il nominativo del legale prescelto al fine di ottenere il parere di gradimento, che si intenderà accettato in caso di mancato riscontro entro 30 giorni. Il Dirigente Amministrativo, cui spetta la valutazione della comunicazione, provvederà a sottoporre all'Organo di Gestione del CAS il nominativo del legale segnalato dal dipendente o Amministratore per l'assenso di gradimento.
- c) Abbia presentato unitamente alla nomina del legale o dei legali prescelti apposita dichiarazione di adeguarsi ai parametri delle tariffe medie Ministeriali previsti dal DM 55/2014 aggiornato sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 , per la liquidazione dei compensi forensi, in caso di nomina di più legali il rimborso spettante è parametrato comunque ad un solo soggetto. Se all'interno del giudizio si renda necessario la nomina di un Consulente Tecnico di Parte il rimborso sarà riconosciuto entro il limite di un terzo del compenso riconosciuto per il legale.
- d) L'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

### Art. 7 – Documentazione per il rimborso delle spese legali.

Al fine della liquidazione del rimborso, il dipendente o amministratore trasmette al Dirigente Amministrativo, apposita istanza, presentata al protocollo dell'Ente, corredata dai seguenti documenti:

- a) sentenza di assoluzione o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente o Amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
- b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa e munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; si precisa che qualsiasi



## Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

differenza sulla parcella redatta in modo difforme da quanto previsto all'art. 6 c.3 non sarà riconosciuta; tuttavia se la parcella sarà conforme a quanto disposto nell'art. 6 c. 3 il visto dell'Ordine Professionale è facoltativo.

- c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

L'Erogazione delle somme avviene sempre in via postergata alla sentenza che definisce il giudizio, a cura del Dirigente Amministrativo. In nessun caso, l'Ente concede anticipazioni.

In caso di sentenza contenente più capi di imputazione, il rimborso parziale delle spese legali, riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena non è, in ogni caso, consentito.

Non sono dovuti gli interessi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui sopra, al momento della liquidazione del credito.

### Art. 8 - Giudizi contabili

Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, o in mancanza i criteri di cui all'Art. 6 lettera c).

### Art. 10 - Norma transitoria

Le eventuali richieste di rimborso spese presentate all'Ente in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

Il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Minaldi